

Verona, 6 maggio 2014

Spett.le  
X Commissione  
Senato della Repubblica  
comm10a@senato.it

Spett.le  
X Commissione  
Camera dei Deputati  
com\_attivita\_produttive@camera.it

**Oggetto:** Decreto legislativo in attuazione della Direttiva Europea 2012/27

In riferimento all'oggetto trasmetto osservazioni dell'Associazione Esperti in Gestione dell'Energia, con sede a Verona in via Germania 2.

Distinti saluti

**Il Presidente**

*dr. Michele Santovito*



## **DECRETO LEGISLATIVO IN ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/27**

Lo scorso 4 aprile 2014 il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).

Il provvedimento introduce nell'ordinamento nazionale misure innovative finalizzate a promuovere l'efficienza energetica nella pubblica amministrazione, nelle imprese e nelle famiglie con un preciso obiettivo: riduzione, entro l'anno 2020, di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio dei consumi di energia primaria, pari a 15,5 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio di energia finale, conteggiati a partire dal 2010.

Il target di riduzione dei consumi di energia al 2020, già fissato dalla Strategia energetica nazionale, viene oggi aggiornato con nuove misure:

- ⑩ interventi annuali di riqualificazione energetica sugli immobili della pubblica amministrazione;
- ⑩ la previsione dell'obbligo per le grandi imprese e le imprese energivore di eseguire diagnosi di efficienza energetica;
- ⑩ l'istituzione di un Fondo nazionale per l'efficienza energetica per la concessione di garanzie o l'erogazione di finanziamenti, al fine di favorire interventi di riqualificazione energetica della PA, l'efficienza energetica negli edifici residenziali e popolari e la riduzione dei consumi di energia nell'industria e nei servizi.

ASSOEGE, unica associazione nazionale che associa gli esperti in gestione dell'energia (EGE), figura da tempo identificata e normata da DLgs 115/08, certificata secondo norma UNI CEI 11339:2009 da ente terzo accreditato ACCREDIA, formula le seguenti osservazioni sulla proposta di decreto legislativo.

## ART. 2 - (Definizioni)

### PROPOSTA ASSOEGE

Inserire la definizione di:

**referente della diagnosi energetica (REDE):** esperto responsabile della realizzazione della diagnosi.

**Motivazione della proposta:** Ridurre al minimo la confusione dei termini, rendendo univoca la definizione di chi ha la responsabilità della diagnosi energetica, richiamando quanto già previsto nel rapporto tecnico UNI CEI TR 11428 già normato e approvato.

## Articolo 5 - Riqualficazione energetica degli immobili della P. A.

**Obiettivo:** (comma 1) A partire dall'anno 2014 e fino al 2020, sono realizzati attraverso le misure del presente articolo, interventi sugli immobili della pubblica amministrazione centrale in grado di conseguire la riqualficazione energetica almeno pari al 3 per cento annuo della superficie coperta utile climatizzata o che, in alternativa, comportino un risparmio energetico cumulato nel periodo 2014-2020 di almeno 0,04 Mtep.

**PROPOSTA ASSOEGE:**

⑩ **Comma 4** – Il Comma prevede che le pubbliche amministrazioni nominino un responsabile unico del procedimento. **Si propone che tale soggetto abbia le competenze previste dalla norma UNI CEI 11339:2009 sugli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE), preferibilmente certificate da ente terzo accreditato.**

**Motivazione della proposta:** considerati gli adempimenti previsti ai commi 2 e 3 in capo ai responsabili del procedimento, si ritiene che sia opportuno che tali soggetti abbiano competenze tecniche precise (secondo la norma UNI CEI 11339:2009 che disciplina appositamente le caratteristiche dell'esperto in gestione dell'energia, figura introdotta con il D.Lgs. 115/2008) e certificate. In caso contrario si aprirebbero degli scenari in cui chiunque può pensare di svolgere questa attività, pur non avendone le capacità specifiche, a discapito dell'utente finale.

N.B. In tale ottica e considerato che si richiede la applicazione della linea in questione a tutti gli altri Enti Pubblici, si propone che per le Regioni, i Comuni o le Unioni di comuni con più di 100.000 abitanti si preveda la presenza in organico di un EGE.

**ART. 7 - (Regime obbligatorio di efficienza energetica)**

**Obiettivo** (comma 1): L'obiettivo di risparmio nazionale cumulato di energia finale da conseguire nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 è determinato ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE.

**Strumenti** (comma 3): Il meccanismo dei certificati bianchi dovrà garantire il conseguimento di un risparmio energetico al 31 dicembre 2020 non inferiore al

sessanta per cento dell'obiettivo di risparmio energetico nazionale cumulato. Il restante volume di risparmi di energia è ottenuto attraverso le misure di incentivazione degli interventi di incremento dell'efficienza energetica vigenti.

### PROPOSTA ASSOEGE

⑩ comma 8: si propone di modificare il comma inserendo quanto evidenziato in rosso: *“I risparmi di energia per i quali non siano stati riconosciuti titoli di efficienza energetica e riscontrabili, rispetto all'anno precedente e in condizioni normalizzate, dai bilanci energetici predisposti da imprese che attuano un sistema di gestione dell'energia conforme e certificato da ente terzo accreditato alla norma ISO 50001, e dagli audit previsti dal presente decreto, se condotti da soggetti certificati da ente terzo accreditato, sono comunicati dalle imprese all'ENEA e concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui al presente articolo. “*

**Motivazione della proposta:** dovendo concorrere i risparmi di energia, presenti nei bilanci energetici redatti nell'ambito di sistemi di gestione ISO 50001 o di audit energetici, agli obiettivi nazionali, è preferibile che tale dato sia validato da un ente terzo accreditato.

### **ART. 8 - (Diagnosi energetiche e sistemi di gestione dell'energia)**

**Obiettivo (art.1):** Le grandi imprese (impresa che occupa più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro) e le imprese energivore (art. 39, commi 1 e 3, dl 83/2012) eseguono una diagnosi energetica. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001 o

EN ISO 14001.

**Strumenti** (art. 1 e 2): la diagnosi deve essere condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità ai dettati di cui all'allegato 2 al presente decreto. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le diagnosi di cui al comma 1 sono eseguite da soggetti certificati in base alle norme UNI 11352, UNI 11339 o alle ulteriori norme (future norme per auditor). I risultati di tali diagnosi sono comunicati all'ENEA che ne cura la conservazione.

### **PROPOSTA ASSOEGE**

⑩ Comma 1 e comma 9: eliminare il riferimento alla norma EN ISO 14001, trattandosi di norma ambientale senza richieste specifiche di svolgimento di audit energetici di qualsiasi tipo.

**Motivazione della proposta:** IL D.lgs. ha come obiettivo la riduzione dei consumi di energia, non altri aspetti ambientali. Coerentemente con questo fine il precedente articolo 7, comma 8, in tema di risparmi riscontrabili all'interno dei bilanci energetici aziendali, non cita la norma ISO 14001. Il testo così indicato pare dare una equivalenza in campo energetico alle due norme che non trova riscontro nelle norme stesse; la certificazione ISO 14001 e la sua verifica periodica viene svolta soprattutto dal punto di vista procedurale, orientando l'attenzione soprattutto agli aspetti di conformità legislativa ambientale; difficilmente vengono verificati gli aspetti più tecnici in materia ambientale di cui l'energia rappresenta una parte. Diversamente l'ISO 50001 essendo specifica, forza l'azienda ed il certificatore a scendere nel dettaglio dei numeri, chiedendo di verificare i bilanci energetici oltre ai

miglioramenti di risparmio previsti ed ottenuti. Infine, ma non meno importante, un'azienda che ha già implementato un Sistema di Gestione Ambientale ai sensi della ISO 14000 con un investimento minimo può tranquillamente ottenere un Sistema di Gestione Integrato acquisendo la certificazione ISO 50001.

⑩ Comma 5 - si propone di modificare il comma inserendo quanto evidenziato in rosso *“L'ENEA istituisce e gestisce una banca dati delle imprese soggette a diagnosi energetica nel quale sono riportate almeno l'anagrafica del soggetto obbligato e dell'auditor (Proposta: sostituire il termine **“auditor”** con quello di **“referente della diagnosi energetica”** secondo punto 3.11 della norma UNI CEI/TR 11428:2011), la data di esecuzione della diagnosi e il rapporto di diagnosi.”*

**Motivazione della proposta:** Nel momento in cui si comunicano i soggetti attivi nella redazione di una diagnosi energetica, è bene individuare la funzione di “referente della diagnosi energetica” - in accordo alla norma UNI CEI/TR 11428, soggetto esecutore e responsabile della diagnosi energetica - che secondo quanto previsto dalla presente norma, può essere un EGE o un auditor.

⑩ Comma 9, ultimo periodo: si propone di modificare il comma inserendo quanto evidenziato in rosso *“I programmi di sostegno presentati dalle Regioni prevedono che gli incentivi siano concessi alle imprese beneficiarie nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato e a seguito della effettiva realizzazione delle misure di efficientamento energetico identificate dalla diagnosi energetica o dell'ottenimento della certificazione da parte di soggetto terzo accreditato.”*

**Motivazione della proposta:** E' bene specificare che quando ci si riferisce alla certificazione di un sistema di gestione redatto secondo norma ISO, si intende la certificazione rilasciata da un soggetto esterno, terzo, a sua volta accreditato ACCREDIA, in linea con i dettati del nuovo testo legislativo. Tale precisazione

garantisce il massimo della professionalità degli operatori, attraverso la certificazione delle competenze previsto da un ente terzo accreditato; come tra l'altro è richiesto dalla direttiva stessa. In caso contrario si aprirebbero degli scenari in cui chiunque può pensare di svolgere questa attività pur non avendone le capacità specifiche a discapito dell'utente finale.

### **ART. 9 - (Misurazione e fatturazione dei consumi energetici)**

**Obiettivo** (comma 1, a): rendere disponibili ai clienti finali di energia elettrica e gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento ed acqua calda per uso domestico contatori individuali che riflettono con precisione il consumo effettivo e forniscono informazioni sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia.

**Strumenti** (comma 3, a): i sistemi di misurazione intelligenti forniscano ai clienti finali informazioni sul tempo effettivo di utilizzo e gli obiettivi di efficienza energetica e i benefici per i consumatori finali siano pienamente considerati nella definizione delle funzionalità minime dei contatori e degli obblighi imposti agli operatori di mercato.

#### **Proposta ASSOEGE**

⑩ **Comma 1, lettera a e comma 3, lettera a** – Non si ritiene utile l'informazione relativa al "tempo effettivo di utilizzo dell'energia". Si propone di sostituire "*sul tempo effettivo di utilizzo dell'energia*" con "*sui consumi orari di energia*";

**Motivazione della proposta:** Per raggiungere l'obiettivo di riduzione negli usi finali occorre conoscere il tempo effettivo di utilizzo dell'energia e l'intensità (la potenza) dell'energia utilizzata: il tempo unito all'intensità fornisce il dato di "consumo orario

di energia". Ciò garantisce chiarezza delle informazioni, utilizzando termini normalmente utilizzati per questa materia

⑩ Comma 4, lettera d. In tema di contabilizzazione individuale delle spese di riscaldamento esiste la norma UNI 10200:2013. Tale norma prevede che le spese di riscaldamento vengano suddivise in relazione agli effettivi prelievi volontari ed ai costi generali di manutenzione, secondo percentuali approvate dai condomini e proporzionali non ai millesimi di proprietà ma ai fabbisogni di energia termica. Si propone quindi di aggiungere al periodo *"... l'importo complessivo deve essere suddiviso in relazione agli effettivi prelievi volontari di energia termica utile e ai costi generali per la manutenzione dell'impianto, secondo percentuali concordate"* aggiungendo *"e stabilite secondo la norma UNI 10200:2013"* e si propone di eliminare i commi successivi :*" La quota da suddividere in base ai millesimi di proprietà non potrà superare comunque il limite massimo del 50 per cento. E' fatta salva la possibilità, per le prime due stagioni termiche successive all'installazione dei dispositivi di cui al presente comma, che la suddivisione si determini in base ai soli millesimi di proprietà";*

**Motivazione della proposta:** avendo disponibile una norma tecnica di riferimento (peraltro richiamate dalle normative regionali in tema di gestione degli impianti termici – cfr. DGR Lombardia 1118/2013), è bene riferirsi a quella, senza aggiungere indicazioni in contrasto con la stessa (ad esempio la previsione di suddividere la quota relativa ai costi generali per la manutenzione dell'impianto secondo millesimi di proprietà, quando la norma 11200 stabilisce che vadano suddivisi secondo il fabbisogno di energia termica utile). Fare esplicito riferimento a norme tecniche approvate e normalmente utilizzate, garantisce un corretto funzionamento del meccanismo.

⑩ Comma 6, lettera a – Si ritiene che le informazioni circa i consumi effettivi debbano essere presenti su ogni bolletta emessa.

Motivazione della proposta: per ottenere una consapevolezza dei propri consumi da parte dell'utente finale, occorre che le informazioni relative ai propri consumi reali (e non presunti) siano presenti in ogni bolletta.

**ART. 12 - (Disponibilità di regimi di qualificazione, accreditamento e certificazione)**

Proposta ASSOEGE

· Comma 5: Il comma è il seguente: “ *L’Attestato di prestazione energetica realizzato conformemente alla metodologia per la determinazione della prestazione energetica degli edifici..... è equivalente ad una diagnosi energetica nel settore civile, conforme ai dettati di cui all’allegato 2.*” **Si propone di eliminare l'intero comma.**

Motivazione della proposta: Non si ritiene equiparabile l'attestato di prestazione energetica (che definisce la prestazione energetica dell'edificio, ossia il consumo in determinate condizioni prestabilite) e la diagnosi energetica (che invece ha il fine di indirizzare e consigliare gli interventi di riqualificazione energetica dell'edificio con una corretta analisi costi benefici; anzi si rischia di generare confusione anche a livello di rapporti civilistici, creando contrasti con le leggi vigenti su vendita e affitto immobili, in cui si potrebbe considerare la Diagnosi equivalente all’APE e visti i risultati diversi dei due documenti aprire contenziosi civilistici.

⑩ Comma 6 – Si propone di aggiungere al termine del periodo “... *possono partecipare al meccanismo dei certificati bianchi solo se in possesso di*

*certificazione, rispettivamente, secondo le norma UNI CEI 11352 e UNI CEI 11339”*  
le parole *“rilasciata da ente terzo accreditato”*.

**Motivazione della proposta:** E' bene specificare che quando ci si riferisce alla certificazione di una società o di una figura professionale secondo norma UNI, si intende la certificazione rilasciata da un soggetto esterno, terzo, a sua volta accreditato ACCREDIA, al fine garantire il massimo della professionalità degli operatori, attraverso la certificazione delle competenze previsto da un ente terzo accreditato; come tra l'altro è richiesto dalla direttiva stessa. In caso contrario si aprirebbero degli scenari in cui chiunque può pensare di svolgere questa attività pur non avendone le capacità specifiche a discapito dell'utente finale.

### **ART. 13 - (Informazione e formazione)**

#### **Proposta ASSOEGE**

**Comma 1** – Si propone di aggiungere quanto evidenziato in rosso: *“Entro il 31 dicembre 2014, ENEA, in collaborazione con le associazioni di categoria, in particolare delle ESCO, degli EGE e dei Servizi energetici, con le associazione dei consumatori e con le Regioni, predispone .....*

**Motivazione della proposta:** Gli EGE, chiaramente indicati nella bozza di decreto in fase di discussione, oggi hanno una loro Associazione di categoria di riferimento, ASSOEGE, che associa circa il 50% degli EGE certificati, secondo norma UNI CEI 11339:2009, da un ente terzo accreditato ACCREDIA: chiediamo che vengano aggiunti tra gli operatori coinvolti in qualità di soggetti attivi a supporto dell'ENEA.

## Allegato 2

### Proposta ASSOEGE

Si propone che venga reso obbligatorio almeno un sopralluogo presso l'edificio o l'azienda oggetto di diagnosi energetica.

**Motivazione della proposta:** Come previsto da tutte le norme tecniche italiana, europea e la prossima internazionale non è possibile pensare di svolgere una diagnosi energetica senza aver effettuato un sopralluogo presso il soggetto sottoposto a diagnosi.